



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

185ª Seduta pubblica – Mercoledì 23 luglio 2025

Deliberazione n. 44

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI PAN, ANDREOLI, FORMAGGIO, POSSAMAI, CIAMBETTI E BET RELATIVO A *“VALUTI LA GIUNTA REGIONALE, NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER ASSICURARE LA PIENEZZA DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO, ANCHE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA ATTIVABILITÀ PER LA PROSSIMA STAGIONE VENATORIA 2025 – 2026 DELL’ISTITUTO DEI PRELIEVI IN DEROGA”* IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A *“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”*.
(Progetto di legge n. 313)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che il provvedimento in esame afferisce ad una delle forme di esercizio delle attività di prelievo venatorio, costituita dal prelievo venatorio in regime di caccia da appostamento mediante utilizzo di richiami vivi di cattura e di allevamento;

PREMESSO ALTRESÌ che con il provvedimento in esame ci si è proposti, a decorrere dalla prima stagione venatoria utile, di approvare una disciplina di ricognizione, e quindi di attualizzazione, del patrimonio di richiami vivi per la caccia da appostamento, al fine di aggiornarne l’assetto e contestualmente di assicurare sia certezza in ordine ad un pacifico ed incontestato esercizio dell’attività venatoria con richiami vivi per i soggetti che ne hanno titolo, sia effettività nell’esercizio delle funzioni di vigilanza in capo ai soggetti chiamati a presidiare il rispetto del quadro normativo vigente in materia di esercizio di attività venatoria con richiami vivi;

ATTESO che fra le diverse forme di esercizio di attività di prelievo venatorio, contemplate dall’ordinamento, è previsto anche l’istituto dei prelievi in regime di deroga e che la nuova disciplina di utilizzo e inanellamento delle specie di richiami vivi attiene a specie che risultano funzionali anche all’esercizio venatorio nell’ambito del predetto regime di deroga;

CONSIDERATO che la nuova disciplina di utilizzo e inanellamento degli uccelli da richiamo trova applicazione anche nei confronti delle specie che risultano funzionali all'esercizio venatorio in regime di deroga;

RICORDATO che il regime di prelievi in deroga è oggetto della disciplina di cui all'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992 di recepimento ed attuazione nell'ordinamento statale e regionale dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e prevede come *“le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome con atto amministrativo solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati”* così determinando un regime di cosiddetta “riserva di atto amministrativo”, declinato:

- sia dal punto di vista procedurale, dall'articolo 19 bis (termini di definizione del relativo provvedimento da pubblicare sul BUR almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo e comunicazione al Ministro competente, in funzione dell'esercizio delle attribuzioni di competenza anche a fronte di eventuali non conformità al quadro normativo) e dalla legge regionale n. 13 del 2005 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 24 del 2007, sotto il profilo del procedimento amministrativo regionale (in capo alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare);
- sia dal punto di vista sostanziale, con la definizione dei presupposti di ammissibilità e condizioni di esercizio nonché del sistema di monitoraggio dei prelievi;

ATTESO che a decorrere dalla stagione venatoria 2012 – 2013 l'istituto del regime di prelievi in deroga non è stato più attivato dalla regione del Veneto, considerato il concomitante ricorrere, da un lato della pendenza di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, e per essa della Regione del Veneto, per avvenuta assunzione di provvedimenti di prelievi in deroga non conformi al quadro normativo, e dall'altro della non disponibilità delle necessarie determinazioni dell'ISPRA in ordine al calcolo della piccola quantità ammissibile a prelievo e quindi del conseguente provvedimento di riparto fra Regioni e Province autonome;

RICORDATO che, in effetti, la Corte di Giustizia UE già in data 11 novembre 2010, con propria sentenza ebbe a dichiarare che la Regione Veneto *“ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici”* e che quindi, conseguentemente *“la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 9 di tale direttiva”*;

RICORDATO che, a fronte della reiterazione da parte della Regione Veneto di provvedimenti di deroga nei primi anni dello scorso decennio, è conseguita la lettera di costituzione in mora del 25 novembre 2011, e la comunicazione del 12 luglio 2013 alla Regione Veneto da parte della Commissione Europea e per il tramite del Rappresentante permanente presso la Unione europea che ribadisce come *“qualora le autorità venete adottassero una deroga che non rispettasse tutte le condizioni imposte dell'articolo 9 della direttiva ciò costituirebbe una nuova violazione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2010”* e che quindi *“ove venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione europea non avrà*

altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana”;

ATTESO che tra le criticità evidenziate dalle autorità statali e comunitarie rilevano particolarmente, in funzione della eventuale assunzione di un nuovo provvedimento di deroga, la richiesta di chiara esplicitazione delle motivazioni che giustificano il regime di deroga (e che non concorre a soddisfare adeguatamente tale condizione il mero richiamo al mantenimento di una tradizione culturale fortemente radicata nel territorio) e la attestazione della mancanza di soluzioni alternative, atteso che non risulterebbe spiegato perché non possa costituire adeguata soluzione alternativa la caccia a specie di piccoli migratori che sono cacciabili, non in deroga, e sono presenti in Veneto durante la stagione venatoria;

ATTESO che risulta che la Regione del Veneto, nel corrente anno 2025, abbia, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, richiesto a ISPRA di esprimersi in ordine alla manifestazione di propria intenzione di adottare un provvedimento di deroga;

ATTESO INOLTRE che a distanza di molti anni ISPRA ha definito sostenibile la quantificazione su scala nazionale delle piccole quantità per le specie Storno e Fringuello ammissibili a prelievo in deroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 12 giugno 2025, ha assunto il provvedimento recante la ripartizione tra regioni e province autonome delle piccole quantità di Storno e Fringuello prelevabili in deroga per l'anno 2025;

RICORDATO che solo in presenza del ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previste e richieste dalla vigente normativa come interpretata dalla giurisprudenza, anche comunitaria, potrà escludersi la riattivazione della procedura di infrazione nei termini sopra prospettati, ovvero in termini di presentazione di *“un secondo ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana”* e che quindi il relativo provvedimento non potrà non dare adeguata ed esaustiva motivazione, anche in ordine ai due requisiti della motivazione adeguata di assunzione di un provvedimento di deroga e di mancanza di soluzioni alternative;

RICORDATO che quindi anche in carenza di uno solo dei presupposti e condizioni richiesti dalla vigente disciplina come interpretata dalla giurisprudenza, anche comunitaria, la procedura di infrazione riprenderebbe dalla fase del ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana, con diritto di rivalsa sulla Regione del Veneto;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a voler valutare, sulla base ed in conformità al quadro normativo e giurisprudenziale come sopra rappresentato, se sussistano condizioni di esperibilità, a valere per la prossima stagione venatoria, della attivazione di un regime di prelievi in deroga per le specie storno e fringuello, solo se ed in quanto ritenuto pienamente conforme a tutti i requisiti e condizioni previste dalla vigente disciplina statale e regionale.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 7

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti